

COMUNE DI COPPARO

(Provincia di Ferrara)

Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate tributarie e non

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. ____ del _____

INDICE

Art. 1 – Finalità del regolamento.....
Art. 2 -- Riscossione coattiva
Art. 3 – Predisposizione liste di carico e condizione sui crediti e di ruolo
Art. 4 – Trasmissione delle partite per la formazione delle liste di Carico o di ruolo.....
Art. 5 - Atto d'ingiunzione fiscale o cartella.....
Art. 6 - Efficacia dell'ingiunzione fiscale come titolo esecutivo e come precetto.....
Art. 7 - Opposizione all'ingiunzione fiscale.....
Art. 8 - Somme di modesto ammontare.....
Art. 9 - Rimborso spese
Art. 10- Interessi di mora.....
Art. 11 - Modalità di pagamento.....
Art. 12 - Rateazione del pagamento
Art. 12 bis – Definizione agevolata carichi notificati entro il 31 dicembre 2016 e il 16 ottobre 2017 D.L.n.193/2016 L. n. 225/2016 e D.L. 148/2017 L. 172 del 4 dicembre 2017
Art. 13 - Sospensione della riscossione.....
Art. 14 - Azioni cautelari ed esecutive
Art. 15 - Fermo amministrativo
Art. 16 - Azioni cautelari e conservative dei crediti.....
Art. 17 - Sgravio e rimborso.....
Art. 18 - Funzionario responsabile del servizio.....
Art. 19 - Notificazione degli atti della riscossione coattiva.....
Art. 20 - Opposizione alle procedure di riscossione coattiva.....
Art. 21 - Rinvio dinamico.....
Art. 22 - Entrata in vigore.....

Art. 1 – Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente e il Comune sono tenuti a compiere in merito alla gestione dei crediti tributari e non per i quali hanno avuto esito negativo le ordinarie procedure di riscossione volontaria.

Art. 2 - Riscossione coattiva

1. **La riscossione coattiva delle entrate tributarie e non del Comune di Copparo, può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità, a mezzo ruolo coattivo ex DPR 602/1973 e smi con affidamento a Agenzia delle Entrate – Riscossione, ovvero direttamente tramite ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14/04/1910 n. 639, applicando in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/1973, nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare, fermo restando l'applicabilità delle procedure ordinarie di cui al Codice di procedura civile.**

Art. 3 – Predisposizione liste di carico e condizione sui crediti e di ruolo

1. Il Settore Tributi-Entrate preposto alla riscossione delle entrate tributarie e non, predispone le liste di carico secondo le modalità del tracciato record che il funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva metterà a disposizione, nonché su copia cartacea secondo quanto stabilito al successivo comma 6, ovvero il ruolo.

2. Nelle liste di carico o di ruolo vengono incluse, con separati articoli di lista o di ruolo distinti per tipologia e voci di entrata ed anno, tutte le quote dovute dagli utenti o debitori con specificazione delle somme in conto capitale e per interessi maturati alla data di formazione della lista o del ruolo, se dovuti.

3. Gli elenchi trasmessi devono essere completi e contenere dati esatti ed aggiornati. I crediti iscritti negli elenchi devono essere certi, liquidi ed esigibili. Il funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva si riserva di verificare la rispondenza dei crediti ai suddetti requisiti previa acquisizione della documentazione comprovante la sussistenza, la liquidità e l'esigibilità degli stessi.

4. Le liste di carico o di ruolo devono riportare, per ciascun credito, i dati identificativi rispettivamente:

- a) degli atti di accertamento emessi per le entrate tributarie;
- b) degli avvisi di liquidazione o atti propedeutici previsti al fine della certezza, liquidità ed esigibilità del credito emessi dal comune per le entrate patrimoniali di diritto pubblico;
- c) dei titoli aventi efficacia esecutiva per le entrate patrimoniali di diritto privato.

5. Tra i dati identificativi di cui al comma precedente devono essere necessariamente inseriti gli estremi della notifica dell'accertamento, dell'avviso o del titolo esecutivo al contribuente.

6. L'affidamento formale dei carichi da riscuotere al funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva avverrà mediante consegna della copia cartacea analitica, i cui crediti dovranno essere certificati certi, liquidi ed esigibili dal responsabile del procedimento preposto alla riscossione dell'entrata tributaria e non, il quale apporrà in calce la propria sottoscrizione per vidimazione e resa esecutività dei carichi affidati.

Art. 4 – Trasmissione delle partite per la formazione delle liste di carico o di ruolo

1. L'elenco delle partite trasmesse per la formazione delle liste di carico o di ruolo vengono trasmesse al funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva con cadenza quadrimestrale.

2. In ogni caso gli elenchi devono essere ricevuti dal funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva almeno 180 (centottanta) giorni prima che i singoli crediti cadano in prescrizione.

Art. 5 - Atto d'ingiunzione fiscale o cartella

1. Il primo atto della riscossione coattiva diretta è l'ingiunzione fiscale, che viene predisposta dal funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva sulla base dei dati trasmessi dai vari responsabili del procedimento degli uffici preposti alla riscossione delle entrate tributarie e non.

Nel caso di riscossione coattiva affidata a Agenzia delle Entrate – Riscossione, la stessa provvederà a termine di legge alla formazione del ruolo sulla base delle partite iscritte e alla notifica delle cartelle esattoriali.

2. L'ingiunzione fiscale o la cartella deve contenere espressamente i seguenti elementi essenziali:

- l'indicazione del soggetto debitore;
- l'indicazione del soggetto creditore;
- l'ordine di adempiere il pagamento della somma dovuta e l'indicazione dell'ammontare di quest'ultima, ovvero quella indicata nell'/negli avviso/i di accertamento/titoli esecutivi, gli interessi, le spese di notifica e d'istruttoria;
- il termine entro cui adempiere (sessanta giorni dalla data della notifica);
- l'avvertimento della messa in atto delle azioni cautelari ed esecutive in caso di mancato pagamento;
- la motivazione su cui si fonda la pretesa impositiva;
- l'indicazione dell'autorità presso la quale è possibile proporre impugnazione, i termini e le modalità;
- l'indicazione dell'ufficio presso cui è possibile ottenere informazioni in merito all'atto ed adire il procedimento di riesame dello stesso in autotutela;
- l'indicazione del funzionario responsabile del procedimento;
- la sottoscrizione dell'atto da parte del Responsabile del Settore Tributi-Entrate nel caso di riscossione coattiva diretta.

Art. 6 - Efficacia dell'ingiunzione fiscale come titolo esecutivo e come precetto

1. **Nel caso di riscossione coattiva diretta ai sensi del R.D. 639/1910:** l'ingiunzione fiscale è un atto amministrativo che costituisce titolo esecutivo speciale di natura stragiudiziale; è efficace una volta notificato al soggetto debitore e da questi non impugnato entro 60 giorni dalla data di notificazione, o se impugnato, con ricorso rigettato.

2. Essa contiene gli elementi e, quindi, assolve, anche, la funzione di precetto.

3. In qualità di titolo esecutivo, essa è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale.

4. In qualità di precetto, la sua efficacia cessa trascorso un anno dalla sua notificazione.

5. Se nel termine di cui sopra, non è iniziata l'esecuzione, l'ingiunzione perde efficacia relativamente e limitatamente alla sua funzione di precetto.

6. Ai fini dell'avvio delle procedure esecutive, il Servizio rinnova l'efficacia del precetto tramite la reiterazione della notificazione dell'ingiunzione fiscale di cui sopra oppure tramite l'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/73.

Art. 7 - Opposizione all'ingiunzione fiscale

1. **Nel caso di riscossione coattiva diretta ai sensi del R.D. 639/1910:** le controversie che attengono la predisposizione dell'ingiunzione fiscale e la sua notificazione, qualora questa abbia ad oggetto una pretesa impositiva di natura tributaria, sono di competenza della Commissione Tributaria Provinciale competente territorialmente ovvero della giurisdizione amministrativa per entrata di natura non tributaria.
2. Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto, che può essere impugnato solo per vizi propri.
3. Non sono proponibili le opposizioni di cui agli art.li 615 e 617 c.p.c.

Art. 8 - Somme di modesto ammontare

1. Non si fa luogo alla riscossione coattiva per gli importi inferiori ad € 15,00 comprensivo di sanzioni ed interessi.

Art. 9 - Rimborso spese

1. **Nel caso di riscossione coattiva diretta ai sensi del R.D. 639/1910** sono poste a carico del debitore le spese di notificazione di tutti gli atti relativi alla riscossione coattiva, nonché le spese procedurali inerenti la formazione degli stessi, da determinarsi con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
2. L'aggio di riscossione è posto a carico del Comune di Copparo (FE).

Art. 10- Interessi di mora

1. **Nel caso di riscossione coattiva diretta ai sensi del R.D. 639/1910** in caso di mancato pagamento della somma ingiunta entro il termine indicato nella medesima, sono dovuti gli interessi di mora secondo quanto previsto dall'art. 30 del DPR N. 602/1973.

Art. 11 - Modalità di pagamento

1. **Nel caso di riscossione coattiva diretta ai sensi del R.D. 639/1910** i pagamenti relativi alle somme ingiunte avvengono tramite la Tesoreria dell'Ente, mediante versamento su conto corrente postale "Comune di Copparo - Riscossione Coattiva Entrate Comunali – Servizio di Tesoreria" ;

Art. 12 - Rateazione del pagamento

1. Il funzionario responsabile della riscossione coattiva, il responsabile del Settore Tributi-Entrate, può concedere su richiesta del contribuente che versi in stato di temporanea situazione di oggettiva difficoltà economica, una rateizzazione del pagamento delle somme dovute per la cui riscossione coattiva sono state avviate le procedure. Il contribuente, al fine di ottenere la rateizzazione, deve presentare una richiesta motivata che attesti la propria situazione di temporanea difficoltà economica (autocertificazione);
2. La rateizzazione viene così modulata:
 - presentazione istanza di rateizzazione al Settore Tributi-Entrate, su apposito modello messo a disposizione dall'Ufficio;
 - per gli importi fino a 10.000,00 euro la rateizzazione può essere concessa per un massimo di n.18 rate;
 - per gli importi superiori la rateizzazione può essere concessa per un massimo di 72 rate subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria;
 - importo minimo rateizzabile € 300,00 comprensivo della somma dovuta a titolo di imposta, sanzioni, interessi ed eventuali spese per le procedure cautelari od esecutive attivate;
3. Il funzionario responsabile della riscossione coattiva esaminata l'istanza di rateizzazione presentata dal contribuente, in caso di accoglimento, emana un apposito provvedimento contenente il piano di rateazione.
4. A seguito della concessione della rateazione, le misure cautelari e esecutive saranno sospese per un periodo pari a quello della rateazione.

5. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:
- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione mediante la revoca della sospensione delle procedure esecutive;
 - il carico non può più essere rateizzato.
6. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso legale, maturati giorno per giorno e calcolati da quando le somme sono divenute esigibili. Nella prima rata vengono, inoltre, addebitate le spese di notifica dell'ingiunzione fiscale e le spese sostenute per le procedure cautelari e/o esecutive effettuate.
7. Sulle partite poste in riscossione coattiva con affidamento a Agenzia Entrate – Riscossione – il Comune di Copparo si riserva in ogni caso la potestà di decidere in ordine alla valutazione delle istanze di rateazione e sulla modalità di accoglimento o meno delle medesime.

Art. 12 Bis – Definizione agevolata carichi notificati entro il 31 Dicembre 2016

D.L. n. 193/2016 L. n. 225/2016

Definizione agevolata entro il 16 Ottobre 2017 D.L.

148/2017 L. 172/2017

E' ammessa la definizione agevolata per i carichi notificati e non riscossi, a seguito di provvedimenti d'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910, entro il 31 Dicembre 2016 e relativi a entrate di competenza anche tributarie rientranti nell'ambito applicativo di cui all'art. 6- ter del D.L. n. 193/2016 convertito con modificazioni nella L. n. 225/2016 nonché entro il 16 Ottobre 2017 di cui al D.L. 148/2017 L.172/2017 art. 11-quater;

1. La definizione agevolata per i carichi di cui al comma precedente determina l'esclusione delle sole sanzioni. Restano comunque escluse le entrate per le quali non è ammessa la definizione agevolata dei carichi ex comma 10 dell'art. 6;
2. La definizione agevolata comporta il versamento dell'importo intimato, degli interessi e delle spese legittimamente addebitate con la sola esclusione della sanzione, in unica soluzione entro il **30 Luglio 2017** ovvero per importi superiori a € 1000,00 e su comprovata condizione di difficoltà economica temporanea in modalità rateizzata fino a n. rate 5 (cinque) aventi scadenza:
30 Luglio 2017
30 Settembre 2017
30 Novembre 2017
per un importo pari al 70% del totale definito
30 Aprile 2018
30 Luglio 2018
per il residuo pari al 30% del totale definito
3. Il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata deve presentare Istanza , utilizzando la modulistica appositamente predisposta e resa disponibile sul sito web del Comune di Copparo, entro il 30 Aprile 2017. La presentazione può essere fatta direttamente al Settore Tributi ovvero a mezzo posta raccomandata o con posta certificata. Entro il 30 Maggio 2017 il Funzionario Responsabile dovrà comunicare al debitore l'importo della definizione agevolata, l'eventuale dilazione concessa e le relative scadenze. Con riferimento alla modalità di pagamento si rimanda all'art. 11 del presente regolamento;
4. In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle oggetto di dilazione la definizione non produce effetti e le somme eventualmente versate sono imputate a titolo di acconto sulla somma intimata;
5. La definizione agevolata non si applica a carichi esistenti notificati e per i quali risulta già in atto una rateizzazione;
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si intendono applicabili limitatamente ai Provvedimenti notificati entro e non oltre il 31 Dicembre 2016.

7. Si applica la definizione agevolata ex DL. 148/2017 L. 172/2017 ai carichi notificati:

a) dal 2000 al 2016:

che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del comma 2

dell'articolo 6 del Decreto 193/2016;

b) dal 1° gennaio al 16 ottobre 2017;

La definizione agevolata per i carichi di cui al comma precedente determina l'esclusione delle sole sanzioni. Restano comunque escluse le entrate per le quali non è ammessa la definizione agevolata dei carichi ex comma 10 dell'art. 6;

La definizione agevolata comporta il versamento dell'importo intimato, degli interessi e delle spese legittimamente addebitate con la sola esclusione della sanzione, in unica soluzione entro il **30 Luglio 2018** ovvero per importi superiori a € 1000,00 e su comprovata condizione di difficoltà economica temporanea in modalità rateizzata fino a n. rate 5 (cinque) aventi scadenza:

30 Luglio 2018

30 Settembre 2018

30 Ottobre 2018

30 Novembre 2018

per un importo pari al 70% del totale definito

28 Febbraio 2019

per il residuo pari al 30% del totale definito

Il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata deve presentare Istanza, utilizzando la modulistica appositamente predisposta e resa disponibile sul sito web del Comune di Copparo, entro il 30 Aprile 2018. La presentazione può essere fatta direttamente al Settore Tributi ovvero a mezzo posta raccomandata o con posta certificata. Entro il 30 Maggio 2018 il Funzionario Responsabile dovrà comunicare al debitore l'importo della definizione agevolata, l'eventuale dilazione concessa e le relative scadenze. Con riferimento alla modalità di pagamento si rimanda all'art. 11 del presente regolamento;

In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle oggetto di dilazione la definizione non produce effetti e le somme eventualmente versate sono imputate a titolo di acconto sulla somma intimata;

La definizione agevolata non si applica a carichi esistenti notificati e per i quali risulta già in atto una rateizzazione;

Art. 13 - Sospensione della riscossione

1. **Nel caso di riscossione coattiva diretta ai sensi del R.D. 639/1910** il contribuente può presentare una dichiarazione finalizzata ad ottenere la sospensione della riscossione coattiva, indirizzata al funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva, ai sensi dell'art. 39 del DPR n. 602/1973; al ricevimento della dichiarazione il funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva arresta immediatamente tutte le procedure messe in atto.

2. Quest'ultimo, nei successivi sessanta giorni, oltre alla comunicazione al debitore, emetterà il provvedimento di sospensione o sgravio, affinché la riscossione coattiva sia, rispettivamente ulteriormente sospesa o annullata, oppure avvertirlo dell'inidoneità della dichiarazione presentata a mantenere sospesa la riscossione, in modo tale che quest'ultima sia ripresa.

3. In caso di mancato invio da parte dell'Ente della comunicazione al contribuente e dei conseguenti provvedimenti nel termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di cui sopra, le somme indicate nella dichiarazione sono annullate di diritto e si intendono automaticamente disaccantonate.

Art. 14 - Azioni cautelari ed esecutive

1. **Nel caso di riscossione coattiva diretta ai sensi del R.D. 639/1910** la scelta delle azioni cautelari e/o esecutive da esperire per il recupero del credito, sarà effettuata tenendo sempre in considerazione il criterio del costo/beneficio secondo i seguenti parametri:

- tipologia del credito
- importo del credito
- costo e tempi delle procedure cautelari ed esecutive
- eventuale contenzioso in atto

In caso di accertata impossibilità o non convenienza al recupero del credito il servizio attuerà le procedure di sgravio.

2. In prima istanza, il servizio effettuerà massivamente due procedure, una di natura cautelare (fermo amministrativo), l'altra di natura esecutiva (pignoramento presso terzi). In caso d'impossibilità a procedere come sopra, verrà eseguito il pignoramento mobiliare.

Art. 15 - Fermo amministrativo

1. **Nel caso di riscossione coattiva diretta ai sensi del R.D. 639/1910** il fermo amministrativo può essere iscritto solo per debiti uguali o superiori ad € 250,00.

Art. 16 - Azioni cautelari e conservative dei crediti

1. **Nel caso di riscossione coattiva diretta ai sensi del R.D. 639/1910** nel caso se ne ravvisi l'opportunità, il servizio può promuovere azioni cautelari e conservative nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del credito.

Art. 17 - Sgravio e rimborso

1. **Nel caso di riscossione coattiva diretta ai sensi del R.D. 639/1910** nel caso si renda necessario procedere ad uno sgravio parziale/totale oppure alla sospensione amministrativa dell'atto posto in riscossione coattiva, il funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva provvederà ad attuare le procedure necessarie e contestualmente ne darà comunicazione al contribuente.

2. L'eventuale rimborso di somme dovute sarà a cura del Comune.

Art. 18 - Funzionario responsabile del servizio

1. **Nel caso di riscossione coattiva diretta ai sensi del R.D. 639/1910** il Responsabile del Settore Tributi-Entrate è il funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva cui compete l'adozione e la sottoscrizione di tutti gli atti in cui si articola il procedimento.

Art. 19 - Notificazione degli atti della riscossione coattiva

1. **Nel caso di riscossione coattiva diretta ai sensi del R.D. 639/1910** la notificazione degli atti della riscossione coattiva viene effettuata dal messo notificatore di cui ai commi da 158 a 160 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, nell'ambito territoriale corrispondente a quello del comune ove è stato nominato, ovvero dall'ufficiale giudiziario, e comunque in tutte le altre forme previste dalla legge.

Art. 20 - Opposizione alle procedure di riscossione coattiva

1. **Nel caso di riscossione coattiva diretta ai sensi del R.D. 639/1910** in relazione a crediti aventi natura tributaria, le opposizioni esecutive sono ammesse nei seguenti casi:

- l'opposizione regolata dall'art. 615 del codice di procedura civile è proponibile per le sole contestazioni inerenti la pignorabilità dei beni;
- l'opposizione regolata dall'art. 617 del codice di procedura civile è proponibile per le sole contestazioni inerenti i singoli atti dell'esecuzione.

2. E' proponibile, altresì, l'opposizione di terzi di cui all'art. 619 del codice di procedura civile, con le modalità stabilite dall'art. 58 del D.P.R. 602/73.

Art. 21 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti regionali e statali.
2. In tali casi, nelle more della formale modifica del regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla vigente normativa in materia.

Art. 22 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con effetto dal 1° gennaio 2018.